

Art. 13.

Il 1° agosto 1989 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la tesoreria dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° agosto 1993; esse avranno inizio il 1° agosto 1989 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1989
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 298

89A3418

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 12 luglio 1989.

Disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico, artistico o archeologico.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

ED

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1946, n. 26 e 31 marzo 1947, n. 396, recanti norme sulla istituzione e l'ordinamento del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, recante istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5 ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione dello stesso Ministero;

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089, recante tutela delle cose d'interesse artistico e storico;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed in particolare l'art. 1235 a norma del quale al personale del Corpo delle capitanerie di porto, di cui agli articoli 16, lettera F), e 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, è attribuita, agli effetti dell'art. 221 del Codice di procedura penale, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;

Premesso che le aree marine di interesse storico, artistico o archeologico costituite da relitti di antiche navi e dal loro carico, da strutture murarie e portuali sommerse rappresentano una componente preziosa del patrimonio storico-artistico italiano, la cui tutela è attribuita al Ministero per i beni culturali e ambientali che vi provvede nelle forme della legge 1° giugno 1939, n. 1089, attraverso le competenti soprintendenze, nonché, per quanto previsto dal decreto ministeriale 31 ottobre 1988, dal servizio tecnico per l'archeologia subacquea istituito nell'ambito dell'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici;

Considerato che, alla predetta opera di protezione dei detti beni, concorre il Ministero della marina mercantile attraverso il Corpo delle capitanerie di porto mediante interventi diretti alla interdizione della navigazione, della pesca e dell'immersione, ove richiesta dal Ministero per i beni culturali e ambientali, con riferimento alle aree marine nelle quali sono localizzati i reperti;

Ritenuto che detto concorso nella tutela sulle aree di interesse storico, artistico o archeologico sommerse debba essere potenziato mediante:

a) nuove forme di collaborazione dei due Ministeri attraverso una intesa che consenta l'agevolazione delle attività di ricerca e di scavo in mare ad opera degli studiosi e dei tecnici operanti alle dipendenze dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali;

b) l'utilizzazione dei mezzi navali ed aerei del servizio di «Guardia costiera» delle capitanerie di porto, in funzione di vigilanza sulle aree marine anche ai fini della prevenzione e della repressione di danneggiamenti e di furti;

Decretano:

Art. 1.

Il Ministero della marina mercantile d'intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali concorre alla tutela dei beni di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, attraverso il personale militare delle capitanerie di porto.

Art. 2.

Con decreto del Ministro della marina mercantile possono essere istituiti, presso gli uffici marittimi periferici, nuclei per la tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico sommerso.

A richiesta del Ministero della marina mercantile il Ministero per i beni culturali e ambientali ammette personale militare delle capitanerie di porto alla frequenza di corsi di archeologia subacquea, di corsi diretti a favorire conoscenze degli strumenti giuridici di tutela dei beni appartenenti al patrimonio storico, artistico o archeologico sommerso, nonché delle modalità di

intervento conservativo dei beni stessi, organizzati e promossi dall'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, - servizio tecnico di archeologia subacquea.

Art. 3.

Al fine di consentire la ricognizione delle aree sommerse di interesse storico, artistico o archeologico la direzione dei lavori connessi alla identificazione dei beni, al recupero e allo scavo, il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, detterà norme sul riconoscimento dei brevetti dei quali gli operatori, dipendenti o autorizzati dal Ministero per i beni culturali e ambientali, dovranno essere muniti ai fini della iscrizione nel registro di cui all'art. 68 del codice della navigazione.

Art. 4.

Il coordinamento delle attività di vigilanza sulle aree marine di interesse storico, artistico o archeologico, da effettuare con l'uso dei mezzi aerei e navali del servizio di «Guardia costiera» delle capitanerie di porto, è assicurato da periodiche conferenze delle autorità marittime e dei beni culturali e ambientali aventi la medesima competenza territoriale, secondo cadenze e sulla base delle direttive generali emanate dai Ministri.

A livello centrale alle predette conferenze partecipano, per il Ministero della marina mercantile, l'ispettore generale delle capitanerie di porto ed il responsabile centrale del servizio di «Guardia costiera» e, per il Ministero per i beni culturali e ambientali, il dirigente generale preposto all'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici ed il dirigente del servizio tecnico per l'archeologia subacquea.

Art. 5.

Il Ministro della marina mercantile detterà disposizioni perché i titolari di attività economiche svolgentesi in mare, soggette a concessione od autorizzazione amministrativa, siano richiamati al dovere di segnalare al servizio di «Guardia costiera» della competente capitaneria di Porto e alle altre autorità operanti in mare in funzione di polizia, nonché al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici - servizio tecnico di archeologia subacquea, comportamenti a loro conoscenza anche solo potenzialmente causativi di danno al patrimonio pubblico storico-artistico sommerso, nonché consistenti nel danneggiamento o nel furto dei relativi beni.

Art. 6.

Il Ministero della marina mercantile mette a disposizione del Ministero per i beni culturali e ambientali i risultati di ricerche sottomarine nelle acque territoriali ai fini della individuazione di giacimenti archeologici sommersi.

Con apposite convenzioni saranno regolate forme di collaborazione per speciali ricerche ritenute di comune interesse.

Art. 7.

Ai fini della definizione degli interventi riservati alla competenza ministeriale è istituito il comitato consultivo per la difesa dei beni del patrimonio storico-artistico e archeologico sommerso costituito dall'ispettore generale delle capitanerie di porto, dal dirigente generale preposto all'ispettorato centrale per la difesa del mare, dal direttore generale della pesca, dal dirigente generale preposto all'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, dal dirigente e dal vice direttore del servizio tecnico per l'archeologia subacquea del Ministero per i beni culturali e ambientali o da loro delegati.

Detto comitato, presieduto da un magistrato amministrativo, nominato congiuntamente dal Ministro della marina mercantile e dal Ministro per i beni culturali e ambientali, ha compiti consultivi e di proposta nelle materie disciplinate dal presente decreto.

Roma, addì 12 luglio 1989

*Il Ministro
della marina mercantile*
PRANDINI

*Il Ministro
per i beni culturali e ambientali*
BONO PARRINO

89A3379

DECRETO 25 luglio 1989.

Anticipazione del fermo temporaneo delle navi da pesca per il mare Adriatico.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986;

Vista la legge 19 luglio 1988, n. 278, recante norme sul fermo temporaneo obbligatorio e sul ritiro definitivo delle navi da pesca, che prevede, all'art. 4, l'emanazione di norme di attuazione fissandone principi e limiti;

Visto il decreto 21 luglio 1988, n. 306, recante le suddette norme di attuazione sul fermo temporaneo e sul ritiro definitivo delle navi da pesca;

Visto il decreto 4 maggio 1989, concernente l'articolazione del fermo temporaneo delle navi da pesca per l'anno 1989;

Considerata la necessità di anticipare — in relazione all'eccellente fenomeno di sviluppo di mucillagine e di fioritura algale nel mare Adriatico ed ai connessi effetti sull'attività di pesca — il periodo di fermo temporaneo obbligatorio per tutte le navi adibite alla pesca a strascico e con la volante iscritte nei compartimenti marittimi di Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Ravenna, Rimini, Ancona, San Benedetto del Tronto e Pescara;

Sentiti il comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed il comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche marine;

Decreta:

Art. 1.

Il fermo temporaneo obbligatorio, previsto dall'art. 1 del decreto 4 maggio 1989 in premessa citato, per tutte le navi adibite alla pesca a strascico e con la volante iscritte nei compartimenti di Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Ravenna, Rimini, Ancona, San Benedetto del Tronto e Pescara, è anticipato al periodo dal 1° agosto al 15 settembre 1989.

Nello stesso periodo è comunque vietato per tutte le navi l'esercizio della pesca a strascico e con la volante nelle acque prospicienti i predetti compartimenti marittimi.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore lo stesso giorno dalla sua pubblicazione.

Roma, addì 25 luglio 1989

Il Ministro: VIZZINI

89A3417

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 15 giugno 1989.

Concessione dei contributi di cui all'art. 14, commi 3 e 6, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante: «Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 14, commi 3 e 6, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti;

Considerato che con proprio decreto del 5 luglio 1988, n. 283, sono state definite procedure, tempi e modalità per la richiesta e la relativa valutazione delle istanze di contributo ai sensi della citata normativa;

Considerato che, sulla base dell'art. 4 del decreto ministeriale 5 luglio 1988, n. 283, l'istruttoria tecnica dei programmi di investimento delle imprese è stata affidata alla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale di cui all'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Considerato che spetta al Ministro dell'ambiente la determinazione della lista degli interventi ammessi al contributo con indicazione dei relativi finanziamenti concessi nonché l'indicazione sia delle procedure per il trasferimento dei fondi sia delle fasi dell'attività per il controllo e la verifica periodica dello stato d'avanzamento degli interventi medesimi;

Viste le risultanze della predetta istruttoria tecnica;

Ritenuta l'opportunità di accogliere integralmente la proposta conclusiva di finanziamento formulata dalla citata commissione tecnico-scientifica;